

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari (Italia) il 26 aprile 2013 — Procedura penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai

(Causa C-224/13)

(2013/C 207/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cagliari

Parti nella causa principale

Ricorrente: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Convenuto: Sergio Alfonso Lorrai

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE osti all'applicazione degli articoli 70, 71 e 72 c.p.p. nella misura in cui impongono, una volta accertata l'incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell'imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti, di sospendere indefinitamente il processo, oltretutto sottoponendo il malato a periodici accertamenti peritali;
- 2) Se l'interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE osti all'applicazione dell'articolo 159, comma primo, n. 3) c.p.p. nella misura in cui impone una indefinita sospensione del termine di prescrizione (prorogata di semestre in semestre ai sensi dell'art. 72 c.p.p.) nel caso di imputati incapaci di partecipare coscientemente al processo per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 29 aprile 2013 — Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

(Causa C-225/13)

(2013/C 207/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Convenuta: Région wallonne

Questioni pregiudiziali

- 1) «Se l'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso consente di qualificare come piano di gestione di rifiuti una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interrimento tecnico potrà essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti, i centri di interrimento tecnico, autorizzati prima dell'entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti, possono, dopo tale entrata in vigore, essere oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell'autorizzazione anteriore all'entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.
- 2) Se l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che esso integra nella nozione di piano e programma una disposizione normativa la quale enuncia che, in deroga alla norma secondo la quale nessun centro di interrimento tecnico può essere autorizzato al di fuori di quelli previsti dal piano di gestione dei rifiuti imposto dall'articolo 7 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, i centri di interrimento tecnico autorizzati prima dell'entrata in vigore di detto piano di gestione dei rifiuti possono, dopo tale entrata in vigore, costituire oggetto di nuove autorizzazioni sulle particelle oggetto dell'autorizzazione anteriore all'entrata in vigore del piano di gestione dei rifiuti.
- 3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'articolo 70, secondo comma, del decreto del 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti, soddisfi i requisiti della valutazione d'impatto previsti dalla direttiva 2001/42/CE».

⁽¹⁾ Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39).

⁽²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30).

Impugnazione proposta il 29 aprile 2013 da Albergo Quattro Fontane Snc avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 20 febbraio 2013, cause riunite da T-278/00 a T-280/00, da T-282/00 a T-286/00 e da T-288/00 a T-295/00, Albergo Quattro Fontane e a./Commissione

(Causa C-227/13 P)

(2013/C 207/25)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Albergo Quattro Fontane Snc (rappresentanti: A. Bianchini e F. Busetto, avvocati)